

N. 00135/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00068/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 68 del 2010, proposto da:
Pasquale Russo, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio
Discepolo e Liliana Uncini, con domicilio eletto presso l'Avv.
Maurizio Discepolo, in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
Demetrio Sgrignuoli, con domicilio eletto presso l'avv. Massimo
Demetrio Sgrignuoli, in Ancona, via Ruggeri, 5;

nei confronti di

Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona,
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bertinelli Terzi, con domicilio
eletto presso l'avv. Marco Bertinelli Terzi, in Ancona, corso Stamira,
29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 008809 del 6.11.2009 con il Direttore del Dipartimento III - Governo del territorio, Area Attività Dipartimentali, Unità Operativa Sismica ha restituito la richiesta di denuncia dei lavori per la realizzazione di un lucernaio mediante apertura su una falda di un tetto di costruzione preesistente situata in Ancona, via Collodi n. 8.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona e del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Tommaso Capitano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorso appare *prima facie* fondato (non essendo intervenute disposizioni di rango primario tali da modificare il quadro normativo preesistente ed essendosi la Provincia fondata unicamente su un parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. non avente alcun valore precettivo);

- sussiste altresì il *periculum in mora*, considerando le ricadute pregiudizievoli che l'atto impugnato è suscettibile di provocare nella sfera giuridica del ricorrente;
- pertanto, fermo restando il potere della Provincia di verificare la correttezza intrinseca del progetto presentato dal geometra Russo, la domanda cautelare va accolta, ai fini della prosecuzione del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere

Tommaso Capitano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2010

IL SEGRETARIO